

RITENUTE D'ACCONTO SOGGETTI MINIMI

Come noto, a decorrere dal 2012 i soggetti "minimi" non devono subire alcuna ritenuta d'acconto. Taluni, tuttavia, soprattutto nei primi mesi del 2012 hanno per errore continuato ad indicarla in fattura e il committente l'ha trattenuta e versata. Nel nuovo quadro LM il campo per l'indicazione della RA è stato eliminato, nonostante le segnalazioni più volte fatte alla struttura tecnica dell'Agenzia deputata alla predisposizione dei Modelli di dichiarazione. La motivazione della impossibilità di inserire il predetto campo per consentire lo scomputo è stata quella di (imprescrutabili) difficoltà tecniche. Ciò costringe, in base a quanto indicato per le vie brevi dall'Agenzia, a presentare un'istanza di rimborso.

Si da il caso, però, che se il soggetto minimo opera nel settore dell'edilizia, la banca che effettua il bonifico a saldo della fattura deve operare la ritenuta d'acconto del 10%. A seguito di tale problematica emersa in questi giorni l'ABI ha posto il problema comunicando all'Agenzia l'impossibilità di modificare qualsivoglia propria procedura informatica per fornire soluzione al problema.

State, dunque, pur certi che, essendosi mosse le banche, ora la soluzione la si troverà di sicuro! E le imprescrutabili impossibilità tecniche verranno rimosse.